

Problemi connessi con la normativa del sostentamento del clero e gli interventi a sostegno delle attività della Chiesa in Italia

Le deliberazioni, prese dalla 41^a Assemblea Generale e riportate in questo numero del Notiziario, riguardano vari problemi connessi con la normativa del sostentamento del clero e gli interventi a sostegno delle attività della Chiesa in Italia.

La prima determinazione riguarda la parziale modifica della normativa vigente in materia di finanziamento della nuova edilizia di culto. La misura massima del contributo erogato dalla C.E.I. viene innalzata dal 70 al 75% del costo preventivato, sempre nei limiti dei parametri approvati dal Consiglio Episcopale Permanente.

La seconda determinazione riguarda la ripartizione che annualmente l'Assemblea Generale stabilisce con riferimento all'anticipo delle somme derivanti dall'8 per mille IRPEF che viene versato dallo Stato alla Conferenza Episcopale Italiana.

La terza determinazione riguarda, invece, la ripartizione delle somme derivanti dall'8 per mille IRPEF pervenute dallo Stato a titolo di conguaglio per gli anni 1990-1992 e per l'anno 1993.

L'ultima determinazione, che fa riferimento alla ripartizione indicata nel comma precedente, riguarda, infine, l'approvazione delle norme per la concessione di contributi finanziari a favore dei beni culturali ecclesiastici.

MODIFICA DELLE NORME PER I FINANZIAMENTI DELLA C.E.I. A FAVORE DELLA NUOVA EDILIZIA DI CULTO

Il testo delle Norme per i finanziamenti della C.E.I. per la nuova edilizia di culto, è stato approvato dalla xxxii Assemblea Generale (cfr. Notiziario C.E.I. n. 8/1990, pp. 216 e ss.), e, successivamente è stato modificato dalla xxxvii Assemblea Generale (cfr. Notiziario C.E.I. n. 5/1993, pp. 146-147) e dalla xl Assemblea Generale (cfr. Notiziario C.E.I. n. 7/1995, pp. 248 e ss.).

La xli Assemblea Generale del 6-10 maggio ha apportato una ulteriore modifica alle Norme con 188 voti favorevoli su 194 votanti.

Per comodità di lettura si riporta di seguito il testo integrale della lettera a) del comma secondo dell'art. 2 delle Norme evidenziando in grassetto il testo modificato.

“a) come concorso erogato, fino a un massimo del **75%** del costo preventivato comprovato dalla documentazione allegata all'istanza nei limiti dei parametri di cui al successivo art. 3;”.

* * *

DETERMINAZIONI
CIRCA LA RIPARTIZIONE PER L'ANNO 1996
DELLA SOMMA DERIVANTE DALL'8 PER MILLE IRPEF

Le determinazioni seguenti sono state approvate il 9 maggio 1996 dalla XLI Assemblea Generale, con 190 voti favorevoli su 192 votanti.

La XLI Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana

- considerato che la somma complessiva che lo Stato anticiperà per il 1996 in forza dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, è prevista - al momento - in £. 936.786.796.803;
- visto il § 5, lett. a) della delibera c.E.I. n. 57;
- su proposta della Presidenza, che invita a determinare le ripartizioni con riferimento limitato a £. 935 miliardi per comodità di procedure;

approva le seguenti

D E T E R M I N A Z I O N I

1. La misura dei contributi da assegnare nell'anno 1996 per le finalità previste dal § 5, lett. a) della delibera c.E.I. n. 57 è stabilita come segue:
 - a) per le esigenze di culto della popolazione: £. 300.000.000.000= di cui 120 miliardi per la nuova edilizia di culto, 125 miliardi per le attività culturali e pastorali delle diocesi, 45 miliardi per gli interventi di rilievo nazionale, 10 miliardi per avviare alcuni interventi a favore dell'assistenza domestica per il clero, che - come richiesto dal Consiglio Episcopale Permanente - saranno da precisare nell'Assemblea straordinaria di Colloquio del

prossimo mese di novembre e che inizieranno ad attuarsi con il 1997;

- b) per il sostentamento del clero: £. 455.000.000.000=;
 - c) per gli interventi caritativi: £. 180.000.000.000=, di cui 90 miliardi per interventi nel Terzo Mondo, 80 miliardi per interventi nelle diocesi, 10 miliardi per interventi di rilievo nazionale.
2. La somma che risulterà eccedente quella indicata nel terzo alinea della premessa sarà ripartita per le medesime finalità e agli stessi soggetti di cui al punto 1, lett. a) e c) della presente determinazione, nell'identica proporzione.

* * *

DETERMINAZIONI CIRCA LA RIPARTIZIONE
DELLE SOMME DERIVANTI DALL'8 PER MILLE IRPEF
PERVENUTE DALLO STATO A TITOLO DI CONGUAGLIO PER GLI
ANNI 1990-1992 E PER L'ANNO 1993

Le determinazioni seguenti sono state approvate il 9 maggio 1996 dalla XLI Assemblea Generale, con 188 voti favorevoli su 192 votanti.

La XLI Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana

- considerato che la somma complessiva che lo Stato trasmetterà alla c.e.i. nel 1996 a titolo di parziale conguaglio per gli anni 1990-1992 e per l'anno 1993, in forza dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, è prevista - al momento - in £. 490.179.964.585;
- visto il § 5, lett. a) della delibera c.e.i. n. 57;
- su proposta della Presidenza, udito il Consiglio Episcopale Permanente, accogliendo l'invito a determinare le ripartizioni con riferimento limitato a £. 490 miliardi per comodità di procedure;

approva le seguenti

D E T E R M I N A Z I O N I

1. La misura dei contributi da assegnare nell'anno 1996 per le finalità previste dal § 5, lett. a) della delibera c.e.i. n. 57, a valere sui conguagli di cui in premessa, è stabilita come segue:

- a) per le esigenze di culto della popolazione: £. 290.000.000.000= di cui 100 miliardi per le attività culturali e pastorali delle diocesi, 100 miliardi per la salvaguardia dei beni culturali ecclesiastici, 90 miliardi per la costituzione di un “fondo speciale” presso la Fondazione S. Francesco d’Assisi e S. Caterina da Siena, finalizzato alla promozione della catechesi e della cultura cristiana;
 - b) per il sostentamento del clero: £. 100.000.000.000=, a titolo di fondo di riserva da costituire presso l’Istituto Centrale per il sostentamento del clero;
 - c) per gli interventi caritativi: £. 100.000.000.000=, di cui 50 miliardi per interventi nel Terzo Mondo e 50 miliardi alle diocesi per interventi locali.
2. La somma che risulterà eccedente quella indicata nel terzo alinea della premessa sarà destinata per l’importo di 10 miliardi a integrazione del “fondo speciale” per la catechesi e la cultura cristiana e per la parte restante alla costruzione di case canoniche nelle regioni del Mezzogiorno d’Italia.

* * *

NORME PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA A FAVORE DEI BENI CULTURALI ECCLESIASTICI

Le “Norme per la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana e favore dei beni culturali ecclesiastici” sono state approvate il 9 maggio dalla xli Assemblea Generale, con 183 voti favorevoli su 188 votanti.

La xli Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana

- preso atto che la c.e.i. intende intervenire in favore della salvaguardia dei beni culturali ecclesiastici avvalendosi in particolar modo delle somme che perverranno a titolo di conguaglio per gli anni 1990-1993;
- udita la relazione illustrativa della bozza di normativa predisposta per disciplinare forme e procedure degli interventi finanziari;
- vista la delibera c.e.i. n. 57, paragrafi 1 e 5

A P P R O V A

le “Norme per la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana a favore dei beni culturali ecclesiastici”.

ART.1

Destinazione dei contributi

I contributi finanziari per interventi a favore dei beni culturali ecclesiastici sono erogati dalla Conferenza Episcopale Italiana alle diocesi.

Possono essere erogati contributi anche agli istituti di vita consacrata e ad altri enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che ne abbiano fatto richiesta mediante gli Ordinari diocesani.

I contributi sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle seguenti iniziative:

- a) inventariazione informatizzata dei beni artistici e storici;
- b) dotazione di impianti di sicurezza;
- c) conservazione e consultazione di archivi e biblioteche di enti ecclesiastici e promozione di musei diocesani o di interesse diocesano;
- d) acquisto di beni architettonici a scopo di salvaguardia;
- e) restauro e consolidamento statico di beni architettonici.

Non sono ammissibili a contributo: interventi di adeguamento liturgico; interventi per la custodia e la valorizzazione; restauri di beni artistici e storici, archeologici, bibliografici e archivistici; restauro di beni architettonici il cui importo di spesa complessivo sia inferiore alla somma stabilita periodicamente dal Consiglio Episcopale Permanente.

In via ordinaria non possono essere concessi ulteriori contributi per lo stesso progetto, in relazione alle iniziative indicate al comma terzo del presente articolo, lett. a), d), e).

Contributi integrativi o straordinari possono essere concessi esclusivamente nei seguenti casi:

- a) qualora in corso d'opera si verificano imprevisti o necessità di varianti al progetto approvato o al piano finanziario per la mancata erogazione di finanziamenti da parte di enti pubblici o privati, che li avevano formalmente disposti;
- b) in presenza di eventi calamitosi.

I contributi di cui al comma terzo, lett. e) del presente articolo, vengono concessi su progetti complessivi o su parti concluse e definite.

ART. 2

Natura e forma dei contributi

I contributi della c.e.i. si configurano come concorso nella spesa che le diocesi italiane o altri enti ecclesiastici civilmente riconosciuti debbono affrontare per la tutela e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza, a integrazione del sostegno finanziario offerto a tale scopo in primo luogo dalle comunità cristiane, da amministrazioni pubbliche e da privati.

Per quanto riguarda le iniziative di inventariazione informatizzata il contributo è erogato "una tantum" ed è pari al 50% del costo medio stimato per ente ecclesiastico, come stabilito dal Regolamento esecutivo delle presenti Norme.

Per quanto riguarda la dotazione di impianti di sicurezza, la conservazione e consultazione di archivi e biblioteche, la promozione di musei diocesani o di interesse diocesano, il contributo è annuale ed ha natura forfettaria.

Per quanto riguarda l'acquisto di beni architettonici a scopo di salvaguardia, il contributo può essere erogato fino a un massimo del 30% della somma stabilita periodicamente dal Consiglio Episcopale Permanente.

In relazione a progetti di restauro e di consolidamento statico di beni architettonici, il contributo può essere erogato fino a un massimo del 30% della somma stabilita periodicamente dal Consiglio Episcopale Permanente.

ART.3

Condizioni per accedere ai contributi

Le iniziative e i progetti vengono ammessi a contributo alle seguenti condizioni:

- a) nei casi previsti dall'art. 1, comma terzo, lett. a), b), c), e): che sia dimostrata la proprietà ecclesiastica del bene;
- b) nel caso dell'inventariazione: che essa sia redatta secondo i criteri e le disposizioni di cui al n. 22 del documento della c.e.i. "I beni culturali della Chiesa in Italia. Orientamenti" e il programma predisposto dal Servizio Informatico della c.e.i.;
- c) nel caso di iniziative volte alla conservazione e alla consultazione di archivi e di biblioteche e alla promozione di musei diocesani o di interesse diocesano: che dette istituzioni svolgano regolare servizio o dimostrino di poter utilizzare il contributo a tale scopo;

- d) nel caso di acquisto a scopo di salvaguardia: che sia dimostrata l'effettiva necessità dello stesso. Nel caso in cui l'acquisto sia già avvenuto alla data di entrata in vigore delle presenti Norme e non sia, in ogni caso, anteriore al 1° gennaio 1990, il contributo può essere dato in relazione alla quota dell'impegno finanziario che fosse rimasto ancora a carico;
- e) nel caso di restauro e consolidamento statico di beni architettonici: che il progetto sia stato approvato dall'Ordinario diocesano e dalla competente Soprintendenza non prima del 1° gennaio 1990 e che, alla data di presentazione della domanda di contributo, i lavori non siano stati iniziati.

ART. 4

Modalità di erogazione dei contributi

Le modalità di erogazione dei contributi previsti dall'art. 1, comma terzo, sono stabilite dal Regolamento esecutivo delle presenti Norme.

ART.5

Competenza dell'Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici

La fase istruttoria delle istanze presentate dagli Ordinari diocesani e la fase esecutiva delle determinazioni assunte dalla "Commissione per la valutazione dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici", di cui al successivo art. 6, sono affidate all'Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici.

ART. 6

Commissione per la valutazione dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici

L'esame delle istanze presentate dagli Ordinari diocesani e la valutazione complessiva delle opere per le quali si chiede il contributo sono demandate alla "Commissione per la valutazione dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici", le cui competenze sono stabilite dal Regolamento esecutivo delle presenti Norme.

ART. 7

Incaricati regionali per i beni culturali ecclesiastici

Ai fini della promozione della tutela dei beni culturali ecclesiastici e dell'applicazione omogenea delle presenti Norme, nelle diocesi italiane operano gli incaricati regionali per i beni culturali, nominati dalle Conferenze Episcopali regionali.

Gli incaricati durano in carica cinque anni e hanno i seguenti compiti:

- a) promuovere nelle sedi diocesane, in accordo con la Conferenza Episcopale regionale e con i Vescovi delle singole diocesi, la tutela e il restauro dei beni culturali, in conformità con le Norme della c.e.i. promulgate il 14 giugno 1974 e con gli Orientamenti della c.e.i. pubblicati il 9 dicembre 1992;
- b) offrire orientamenti alla Commissione per la valutazione dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici in ordine alla formulazione e alla gestione del programma annuale;
- c) garantire la corrispondenza delle opere realizzate con i contributi c.e.i. ai progetti approvati;
- d) certificare lo stato delle opere ammesse a contributo in tutte le fasi di esecuzione.

ART. 8

Compiti della Consulta Nazionale per i beni culturali ecclesiastici

La Consulta Nazionale per i beni culturali ecclesiastici offre orientamenti alla Commissione per la valutazione dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici, in vista della formulazione e della gestione del programma annuale.

ART. 9

Regolamento esecutivo

Le modalità esecutive delle presenti Norme sono stabilite con apposito Regolamento, approvato dalla Presidenza della c.e.i.

ART. 10

Deroghe

Contributi in deroga alle disposizioni contenute nelle presenti Norme possono essere concessi soltanto in casi eccezionali, sentita la Commissione di cui all'articolo 6, dalla Presidenza della c.e.i.